

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-300/24 - 1

**Causa C-300/24 [Meyervibert]<sup>i</sup>**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

26 aprile 2024

**Giudice del rinvio:**

Cour de cassation (Lussemburgo)

**Data della decisione di rinvio:**

25 aprile 2024

**Ricorrenti:**

MY

IX

**Resistente:**

Caisse pour l'avenir des enfants

---

Fatti specifici della presente causa C-300/24:

Le parti ricorrenti, madre e padre acquisito di una figlia per la quale è stata disposta la revoca del beneficio dell'assegno familiare in applicazione degli articoli 269 e 270 del Code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) lussemburghese, come modificati dalla loi du 23 juillet 2016 (legge del 23 luglio 2016), vivono insieme in Francia.

I motivi vertenti sul diritto dell'Unione sono identici nelle cause da C-297/24 a C-306/24.

Le questioni pregiudiziali sono identiche in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24.

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

I motivi della decisione di rinvio (intitolati «Risposta della Cour [de cassation] (Corte di cassazione)») sono identici in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24 ad eccezione del passaggio relativo alla sentenza impugnata che, nella presente causa C-300/24, è formulato come segue (pagine 6 e 7 della decisione di rinvio):

«Applicando tale criterio, per motivare la decisione di revoca dell’assegno familiare i giudici d’appello

- hanno sostenuto implicitamente, ma necessariamente, che le prove dell’esistenza di un vincolo matrimoniale tra il lavoratore frontaliero e la madre della figlia acquisita e dell’esistenza di un domicilio comune tra il lavoratore frontaliero, sua moglie e la figlia, elementi questi considerati isolatamente o congiuntamente, non dimostravano il soddisfacimento della condizione,
- hanno considerato che i due genitori biologici disponevano dei mezzi per contribuire al mantenimento della propria figlia, che la madre esercitava un’attività lavorativa e che il padre, titolare di un diritto di alloggio e di visita, doveva versare un assegno alimentare indicizzato di EUR 80 come da sentenza di divorzio del 2 dicembre 2009, fermo restando che, dagli elementi del fascicolo, non risultava vi fossero problemi di riscossione di detto assegno alimentare, per concludere che *«sono pertanto i genitori biologici a farsi carico interamente delle spese di mantenimento della figlia, senza avvalersi [del ricorrente in cassazione]»*,
- hanno dichiarato che tale constatazione non era messa in discussione dal fatto che l’abitazione comune era di proprietà di MY e che quest’ultimo pagava la corrente elettrica e l’assicurazione per guida accompagnata della figlia poiché *«il pagamento occasionale di talune spese o la messa a disposizione, non soltanto della figlia, ma anche del proprio coniuge, della casa che costituisce l’abitazione coniugale non possono sufficientemente dimostrare che egli provvede al mantenimento di detta figlia»*.